



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

PROT. N.

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 28 novembre 2005, n. 246, riguardante "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" ed in particolare l'articolo 16 concernente "disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilità" che, nel modificare l'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165/2001, ha precisato le disposizioni da applicare al personale trasferito per mobilità relativamente al trattamento giuridico ed economico;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica U.P.P.A. - protocollo DFP/14115/05/1.2.3.1 dell'11 aprile 2005, concernente la legge 30 dicembre 2004, n. 311: note esplicative in materia di dotazioni organiche, mobilità ed assunzioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2013 – registro n. 1, foglio n. 240 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2013, con il quale, in attuazione dell'articolo 23-quinquies, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, sono state, fra l'altro, rideterminate le dotazioni organiche del personale appartenente all'area prima, seconda e terza del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2013 – registro n. 4, foglio n. 60 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2013, n. 139 – concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto stesso anno – registro n. 2597 -, relativo all'individuazione ed alle attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, modificato con decreto ministeriale del 19 giugno 2015;

VISTO il decreto direttoriale del 4 agosto 2014 con cui è stato aggiornato il ruolo unico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze al 1° gennaio 2014;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto stesso anno – registro n. 2111 – concernente "modifiche al decreto 17 luglio 2014 di individuazione e attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ed al successivo decreto concernente la graduazione degli uffici centrali di livello dirigenziale non generale";

VISTO il d.P.C.M. del 26 giugno 2015 con il quale sono state predisposte le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale, adottato ai sensi dell'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 del 17 settembre 2015;

In particolare, l'art. 2, comma 1, del citato decreto 26 giugno 2015 concernente i criteri di inquadramento, stabilisce che *"Le amministrazioni pubbliche operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite. La fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non può comunque dare luogo all'accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale per i quali è previsto un più elevato livello di inquadramento giuridico iniziale"*.

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124 concernente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del 3 settembre 2015 concernente la ripartizione della dotazione organica del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza dei Dipartimenti e nelle strutture territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 215 del 16 settembre 2015;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 20 del 26 gennaio 2016, concernente l'individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e definizione dei relativi compiti;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019 (legge di stabilità 2017);

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23 gennaio 2009, nonché l'insieme dei C.C.N.L. della stagione contrattuale 1994/1997, 1998/2001 e 2002/2005 relativi al processo di privatizzazione del citato personale;

VISTO l'articolo 6 del suddetto C.C.N.L. 2006/2009 con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato in aree funzionali e corrispondenti fasce retributive;

CONSIDERATO che, alla data del presente provvedimento e comunque fino all'applicazione del successivo articolo 7 del citato C.C.N.L. 2006/2009, i profili professionali di inquadramento del personale dipendente coincidono nelle denominazioni con quelli previsti dai Decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 e 17 gennaio 1990, n. 44;

VISTA la nota circolare della Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per l'anno 2011, che prevede, tra l'altro, che è necessario procedere prioritariamente all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre Amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo e che in tal caso l'immissione può essere decisa dall'Amministrazione a prescindere dall'avvio di procedure concorsuali mediante l'adozione di un bando avente rilevanza interna rivolto solo a coloro che sono in posizione di comando;

CONSIDERATA l' esigenza di coprire in modo stabile la dotazione organica dando priorità al personale in posizione di comando;

CONSIDERATO in particolare che ai sensi dell'articolo 30 - comma 2bis - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, occorre provvedere, in via prioritaria, all'immissione in ruolo del personale comandato mediante l'adozione di un bando avente rilevanza interna, come peraltro esplicitato dalla circolare Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica U.P.P.A. - protocollo DFP/0011786/P-4.17.1.7.4 del 22 febbraio 2011, sopra citata;

PREMESSO che nell'area Prima esiste la disponibilità dei posti in organico necessaria per l'attivazione della procedura di stabilizzazione del personale in posizione di comando presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

ATTESO che dell'emanazione del presente provvedimento sarà data notizia tramite il sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed il provvedimento sarà pubblicato sulle intranet dipartimentali;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale;

D E C R E T A:

Articolo 1

Posti da coprire

Ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, è indetta una procedura di mobilità volontaria per l'immissione nel ruolo unico del Ministero dell'economia e delle finanze di n. 4 dipendenti, provenienti da pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, in servizio in posizione di comando, ovvero in posizione di distacco ai sensi delle convenzioni stipulate dal Ministero con le Agenzie fiscali, presso gli Uffici centrali, le Ragionerie territoriali e le Commissioni tributarie provinciali e regionali del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso delle qualifiche equiparate alla corrispondente Area Prima e relative fasce retributive del comparto ministeri.

Articolo 2

Requisiti di ammissione

Alla procedura di immissione in ruolo, sono ammessi esclusivamente i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che si trovino in servizio in posizione di comando, ovvero in posizione di distacco ai sensi delle convenzioni stipulate dal Ministero con le Agenzie fiscali presso il Ministero dell'economia e delle finanze alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3 e che risultino in possesso degli ulteriori requisiti specificati alle lettere a) b), c), d), e) ed f) del presente articolo:

- a) Che, alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande di cui all'art. 3, abbiano maturato o maturino, in una delle suddette posizioni, un'anzianità di due anni anche se non continuativi. Ai fini del conteggio dell'anzianità sono presi in considerazione anche periodi di servizio effettuati negli ultimi cinque anni presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
- b) Che appartengano ai ruoli di amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., soggette ai medesimi vincoli assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) Che abbiano ricevuto il parere positivo al trasferimento da parte dei Dipartimenti presso i quali gli stessi prestano servizio, trasmesso all'Ufficio III della Direzione del personale per il tramite dei rispettivi Uffici di raccordo con il DAG (anche per il personale in servizio presso le strutture territoriali del Dicastero), ovvero dall'Ufficio di Gabinetto per il personale agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. Tale parere potrà eventualmente essere richiesto ai suddetti Uffici a cura della Direzione del personale, una volta ricevuta l'istanza;
- d) Che abbiano ricevuto il parere positivo preventivo ed incondizionato rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere presentato, unitamente alla domanda di partecipazione, entro la data di scadenza dei termini previsti dal presente decreto e dovrà essere corredato dalle seguenti informazioni:
 - titolo di studio;

- posizione giuridica e fascia retributiva (specificando se solo economica ovvero derivante anche da progressione giuridica) e profilo professionale rivestito;
 - espressa dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente che la stessa è soggetta a regime di limitazione delle assunzioni;
 - estremi della procedura di reclutamento che ha comportato la prima immissione nei ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;
- e) che non siano stati destinatari, negli ultimi due anni, di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) e che non risultino a loro carico procedimenti disciplinari in corso;
- f) che non risultino a loro carico procedimenti penali pendenti e che non abbiano riportato sentenze penali di condanna o di applicazione della pena su richiesta, né siano stati destinatari di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria penale che abbiano dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato ovvero il proscioglimento sulla base di formule diverse dall'assoluzione nel merito.

Possono presentare domanda, altresì, i dipendenti che si trovino in una delle posizioni ed alle medesime condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e che abbiano maturato un'anzianità di almeno un anno continuativo presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Resta inteso che i medesimi saranno immessi nel ruolo unico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti b) c), d), e) ed f) e fino a concorrenza del numero massimo di posti, di cui all'articolo 1, solo nel caso in cui il numero dei posti banditi con il presente decreto non venisse integralmente coperto dai candidati in possesso di un'anzianità di due anni nonchè di tutti i requisiti prescritti. In tal caso verrà predisposta una graduatoria sulla base dell'anzianità di servizio presso questo Dicastero. Tale anzianità verrà calcolata in mesi e, nel caso di periodi superiori al mese, verrà effettuato un arrotondamento in difetto. Nel caso di parità di anzianità si applicheranno i criteri indicati nella Tabella (Allegato 2) che costituisce parte integrante del presente decreto.

Eventuali chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti ai seguenti numeri telefonici: 0647613683 - 0647610646 - 0647616582.

Articolo 3

Presentazione delle domande. Termini e modalità.

La domanda di trasferimento di ruolo, redatta esclusivamente sull'apposito modello di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto e sottoscritta dall'interessato, dovrà essere presentata alla Direzione del Personale – Ufficio III, esclusivamente per posta elettronica certificata, tramite:

- gli Uffici di raccordo con il DAG dei Dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria generale dello Stato e delle Finanze per il personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici dei citati Dipartimenti;
- l'Ufficio di Gabinetto per il personale in servizio presso il medesimo;

- la Direzione di appartenenza per il personale in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi.

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di sessanta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito www.mef.gov.it -

Articolo 4

Esclusione dalla procedura

Oltre all'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dal presente decreto, costituisce ulteriore causa di esclusione la mancata accettazione ovvero l'accettazione "con riserva" dell'inquadramento proposto.

Non verranno prese in considerazione le istanze di trasferimento in sede diversa da quella in cui il dipendente presta servizio alla data di scadenza dei termini previsti dal presente decreto.

Articolo 5

Modalità di equiparazione e trattamento economico

L'equiparazione delle posizioni giuridico-economiche degli aspiranti verrà effettuata in base alle Tabelle di cui al dPCM 26 giugno 2015, concernenti l'individuazione della corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto 26 giugno 2015 concernente i criteri di inquadramento, *"Le amministrazioni pubbliche operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite. La fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non può comunque dare luogo all'accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale per i quali è previsto un più elevato livello di inquadramento giuridico iniziale"*.

A tal fine il dipendente sottoscriverà apposita dichiarazione di accettazione dell'inquadramento a pena di decadenza dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2-*quiquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dal contratto del Comparto Ministeri.

Articolo 6

Assunzione in servizio

Il dipendente sarà assunto nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa e dai contratti collettivi di riferimento, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

L'inquadramento nel ruolo unico del Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvenire con uno o più decreti.

Articolo 7

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, per l'espletamento della selezione di mobilità e successivamente per l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e la gestione del medesimo.

Ai partecipanti alla procedura sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione del personale - Ufficio III, Via XX settembre n. 97 - 00187 Roma.

Roma, lì

IL CAPO DIPARTIMENTO

Luigi Ferrara